818.101.26

# Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 19 giugno 2020 (Stato 29 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp),

ordina:

# Sezione 1: Disposizioni generali

## Art. 1 Oggetto e scopo

- <sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.
- <sup>2</sup> I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

### Art. 2 Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

# Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

# Art. 3 Principio<sup>2</sup>

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-19<sup>3</sup>.

### RU 2020 2213

- 1 RS 818 101
- <sup>2</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU **2020** 2735).
- Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

818,101,26 Lotta contro le malattie

#### Art. 3a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici

<sup>1</sup> Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

- i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente h di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

<sup>2</sup> Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

- i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 2009<sup>5</sup> sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione;
- aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo b. l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

#### Art. 3b7 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici

<sup>1</sup> Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.

- <sup>2</sup> Sono esentati da questo obbligo:
  - i bambini fino al compimento dei 12 anni:
  - le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente h di natura medica, non possono portare mascherine facciali;
  - le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, c. se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia;
  - gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo; d.
  - le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; e.
  - f. le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

RS 745.1 RS 748.0

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU **2020** 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico è le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

#### Art. 3c8 Provvedimenti nello spazio pubblico<sup>9</sup>

- <sup>1</sup> Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.
- <sup>2</sup> Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:
  - nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi; a
  - b. in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria. 10
- <sup>3</sup> All'obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.11

## Sezione 3:

### Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni

#### Art. 4 Piano di protezione

- <sup>1</sup> I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.
- <sup>2</sup> Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:
  - il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione:
  - deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della b. mascherina di cui all'articolo 3*b*:
  - deve prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla mac. nifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all'accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;
  - d. se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 3b capoverso 2 o dell'articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina: raccomandazione

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone,

concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU **2020** 4503). Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone,

concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

818,101,26 Lotta contro le malattie

la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5 12

<sup>3</sup> Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza

<sup>4</sup> Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

#### Art. 5 Registrazione dei dati di contatto

- <sup>1</sup> In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.
- <sup>2</sup> Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp. 13
- <sup>3</sup> I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

#### Art. 5a14 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

- <sup>1</sup> Oltre al piano di protezione secondo l'articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
  - а per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti; segnatamente gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
  - tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse: b.
  - c. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo;
- 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la pro-

(Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

- nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense e per le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola.
- <sup>2</sup> L'esercizio di discoteche e sale da ballo e lo svolgimento di manifestazioni di ballo sono vietati

#### Art. 615 Disposizioni particolari per le manifestazioni

- <sup>1</sup> È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento.
- <sup>2</sup> Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo dieci persone. Non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.
- <sup>3</sup> Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato.

### **Art.** 6a e 6b16

- Art. 6c17 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme
- <sup>1</sup> Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:
  - le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali; a.
  - le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico:
  - le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200718 sullo Stato ospi-
- <sup>2</sup> Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4–6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle
- persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU **2020** 4503).

  Introdotti dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU **2020** 3679).

  Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione
- dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

  Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU **2020** 4503).
- RS 192.12

### Art. 6d 19

## Art. $6e^{20}$ Disposizioni particolari per il settore dello sport

<sup>1</sup> Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all'aperto:

- a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni;
- b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:
  - in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,
  - 2. all'aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;
- gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
- d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.
- <sup>2</sup> Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

# **Art.** 6*f* <sup>21</sup> Disposizioni particolari per il settore culturale

- <sup>1</sup> Per l'esercizio di musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vige unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4
- <sup>2</sup> Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, inclusa l'utilizzazione delle necessarie strutture:
  - a. nel settore non professionale:
    - 1. le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni,
    - 2. le prove individuali di persone a partire dai 16 anni,
    - le esibizioni individuali di persone e le prove ed esibizioni di gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in lo-

19 In vigore il 2 nov. 2020 (RU 2020 4503).

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone,

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

cali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza;

- b. nel settore professionale: le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti.
- <sup>3</sup> Alle attività di cori e con cantanti si applica quanto segue:
  - a. nel settore non professionale, le prove e le esibizioni sono vietate;
  - b. nel settore professionale:
    - 1. sono vietate le esibizioni con cori,
    - le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.
- <sup>4</sup> Per le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

### **Art.** 7 Agevolazioni da parte dei Cantoni

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2–4 e agli articoli 5–6*f* se:<sup>22</sup>

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e
- l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda provvedimenti specifici per impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

## **Art. 8** Provvedimenti supplementari dei Cantoni

- <sup>1</sup> Se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'articolo 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o di partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza.
- <sup>2</sup> Se in un luogo circoscritto si verifica un numero elevato di infezioni o vi è un pericolo imminente che si verifichi, il Cantone può, per un periodo limitato, prendere provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp a livello regionale. Preliminarmente sente l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

## **Art. 9** Controllo e obblighi di collaborazione

- <sup>1</sup> I gestori e gli organizzatori devono:
  - su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

<sup>2</sup> Se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, le autorità cantonali competenti prendono opportuni provvedimenti. Possono chiudere singole strutture oppure vietare o disperdere singole manifestazioni.

# Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

#### Art. 10 Provvedimenti di prevenzione

<sup>1</sup> I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

<sup>1bis</sup> Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per:

- i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro. segnatamente in locali separati:
- le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura b. dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente c. di natura medica, non possono portare mascherine facciali. 23
- <sup>2</sup> I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno e sui veicoli 24
- <sup>3</sup> I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell'UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi25.26

#### Art. 11 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

<sup>1</sup> In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964<sup>27</sup> sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete

23 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone.

Introdotto dal n. 1 dell O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nel confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, 24

25 pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo. Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione

26 del telelayoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

27 RS 822.11 alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981<sup>28</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni.

- <sup>2</sup> Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.
- <sup>3</sup> I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.
- <sup>4</sup> Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

# Sezione 5: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria

### Art. 12

- I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:
  - a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
  - numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
  - numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
  - d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
  - e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
  - f. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

818,101,26 Lotta contro le malattie

## Sezione 6: Disposizioni penali

### Art. 1329

È punito con la multa chi:

- in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a e 6d-6f;
- b. svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1.

# Sezione 7: Disposizioni finali

#### Art. 14 Modifica di altri atti normativi

...30

#### Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

- <sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020
- <sup>2</sup> L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00 00
- 3 ...31
- 4 32
- 5 33

Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili:

32

Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU **2020** 3679). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU **2020** 4503). Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2213. 30

grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU **2020** 3547). Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)(RU **2020** 3547). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico è le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Allegato $^{34}$  (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

# Prescrizioni relative ai piani di protezione

# 1 In generale

# 1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

## 1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

- <sup>1</sup> Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.
- <sup>2</sup> Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.
- <sup>3</sup> Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

### 1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

## 1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

Aggiornato dai n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679), del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159) e del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

818.101.26 Lotta contro le malattie

## 2 Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

- 2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.
- 2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

### 3 Distanziamento

- 3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).
- 3.1bis L'accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:
  - a. nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segnatamente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 4 metri quadrati per persona;
  - b. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segnatamente nei teatri, nelle sale per concerti e nelle sale cinematografiche, può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente.
- 3.1ter Alle attività sportive o culturali di cui agli articoli 6e capoverso 1 lettera b numero 1 e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue:
  - a. gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di sport non richiede uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a disposizione almeno 4 metri quadrati di superficie per persona;
  - b. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.
- 3.2 In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.
- 3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.
- 3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

# 4 Registrazione dei dati di contatto

- 4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.
- 4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:
  - a. il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
  - la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.
- 4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.
- 4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:
  - a. cognome, nome, domicilio e numero di telefono;
  - b. per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.
- 4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.
- 4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.
- 4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

**818.101.26** Lotta contro le malattie